



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 79

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA PER L'ANALISI DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI.

Addi **QUATTRO SETTEMBRE DUEMILADICIOTTO**, alle ore **12:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Calignano Rosa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

ISTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA PER L'ANALISI DELLE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI TASSA RIFIUTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO CHE la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- f) i termini di versamento del tributo;

DATO ATTO CHE con delibera di Giunta comunale n° 17 del 31.03.2017 è stato altresì approvato il nuovo regolamento per modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali il quale sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione n° 37 del 19.05.1998;

VISTO CHE

- l'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante *“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”*, ha delegato il Governo ad introdurre con decreti legislativi norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante.
- in attuazione della legge delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario che, all'art. 9, reca numerose modifiche al processo tributario disciplinato dal D.lgs n. 546 del 1992;
- in particolare l'art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, è stato profondamente modificato ad opera del D.lgs n. 156/2015, che ha ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dagli enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n. 156/2015, il quale:

- al comma 1 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che *“il ricorso produce gli effetti di un reclamo”* e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;
- al comma 4 dispone che *“Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (...) provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;

DATO INOLTRE ATTO CHE ai sensi dell'art. dall' 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 l'importo di cui al summenzionato art 17 bis, comma 1, è elevato ad € 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018;

TENUTO CONTO CHE:

- per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l'obbligo che tali strutture siano autonome e diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti si applica *“compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;

- la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;

TENUTO CONTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 8/5/2018 è stata individuata la struttura ed il soggetto competente ad esaminare i reclami e le proposte di mediazione;
- quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, è stato individuato l'Ufficio Tributi facente parte dell'Area Economica-Finanziaria
- nello specifico è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, Dott.ssa Denise Antonelli, quale soggetto responsabile del procedimento connesso all'esame dei reclami / proposte di mediazione tributaria, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie.

CONSIDERATO PERTANTO CHE l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte dell'Area Economico Finanziaria in quanto:

- all'interno del Comune *non sono* presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per espletare l'attività in oggetto, tenuto conto, oltre che delle difficoltà di bilancio, del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi che renderebbe tale affidamento anti-economico;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

PRESO ATTO CHE numerosi contenziosi in materia di TARI sono legati agli aspetti tecnici della gestione e del servizio di raccolta;

CONSIDERATO CHE il Comune ha affidato il servizio di raccolta alla propria società in house, COSEA spa Servizi Ambientali e dato atto che tale società è il soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell'art. 198, del D. Lgs. n. 152/06;

PRESO ATTO CHE la Giunta Comunale ha assegnato in termini di PEG il servizio di raccolta alla responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale;

TENUTO CONTO CHE per la tassazione delle utenze Tari, soprattutto quelle relative ad attività artigianali ed industriali, l'aspetto tributario è direttamente conseguente alla qualificazione del rifiuto prodotto dal

contribuente, alla sua assimilazione o meno all'interno del Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti e all'effettivo servizio erogato dal gestore;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere a costituire una commissione composta dai rappresentanti dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti, sia sotto il profilo tecnico, che amministrativo, che tributario al fine di istruire con la massima competenza e trasversalità tutte le istanze di reclamo e formulare così delle proposte di mediazione che, tenuto conto dei vari aspetti tecnici e tributari, possano risultare le più corrette possibile anche in un'ottica deflattiva del contenzioso;

VISTA al proposito la nota n ° 8991 del 7.8.2018 ad oggetto *“Istituzione commissione paritetica finalizzata all'istruttoria delle proposte di mediazione tributaria in materia di tari “* con la quale si chiedeva al Soggetto Gestore e all'Ufficio Tecnico di individuare un proprio rappresentante in seno alla succitata commissione;

VISTE le comunicazioni dei vari soggetti conservate agli atti;

PRECISATO CHE:

- tale commissione avrà unicamente una funzione consultiva, in fase istruttoria sulle pratiche di mediazione tributaria in materia di TARI laddove venga riscontrata la necessità di effettuare approfondimenti di carattere tecnico e che la medesima commissione verrà altresì convocata laddove si ravvisino altri aspetti meritevoli di approfondimento;
- che in tali particolari circostanze potranno essere altresì coinvolti a vario titolo soggetti maggiormente competenti per materia ai fini di una più puntuale analisi delle problematiche da analizzare;
- tale funzione non modificherà le singole competenze o responsabilità proprie del ruolo di ciascun soggetto coinvolto;
- infine, tale incarico non darà luogo a gettoni, compensi o altri emolumenti altrimenti qualificati;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato;

RICHIAMATI:

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs n. 165/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) **DI COSTITUIRE** la Commissione paritetica in materia di problematiche inerenti la Tassa Rifiuti;
- 2) **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti rappresentanti:
 - Per l'Ufficio Tributi Comunale: Dott.ssa Denise Antonelli;
 - Per l'Ufficio Tecnico Comunale: Geom. Alessandro Aldrovandi;
 - Per il Gestore – COSEA spa: Dott. Francesco Minghetti;
- 3) **DI DARE ATTO che:**
 - tale commissione avrà unicamente una funzione consultiva, in fase istruttoria sulle pratiche di mediazione tributaria in materia di TARI laddove venga riscontrata la necessità di effettuare approfondimenti di carattere tecnico e che la medesima commissione verrà convocata laddove si ravvisino altri aspetti meritevoli di approfondimento;
 - tale funzione non modificherà le singole competenze o responsabilità proprie del ruolo di ciascun soggetto coinvolto;
 - infine, tale incarico non darà luogo a gettoni, compensi o altri emolumenti altrimenti qualificati;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 79 /GC del 04/09/2018

avente ad oggetto: **ISTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA PER L'ANALISI DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 04/09/2018

OGGETTO:

**ISTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA PER L'ANALISI DELLE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI TASSA RIFIUTI.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).